

REGOLAMENTO (CE) N. 1477/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2001

recante deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento nella campagna 2000/01

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, la consegna deve effettuarsi entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.
- (2) Durante la campagna 2000/01 gli organismi d'intervento hanno avuto difficoltà a predisporre un buon sistema di ammasso, di controllo e di ricevimento delle merci. Ciò ha causato ritardi nella procedura di accettazione delle offerte e della presa in consegna delle forniture. Queste difficoltà giustificano, per la campagna

2000/01, una deroga al periodo di consegna all'organismo d'intervento.

- (3) Tenuta presente la situazione a cui hanno dovuto far fronte gli organismi d'intervento, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna, a titolo della campagna 2000/01, deve effettuarsi entro la fine del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 30.3.2001, pag. 17.